

N. R.G. 1401/2012



TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1401/2012

Oggi 6/06/2013 ad ore **11.10** innanzi al dott. Ada Raffaella Mazzarelli, sono comparsi:

Per A ASS.NI SPA NON IN PROPRIO MA QUALE RAPPR. PROCESSUALE VOLONTARIA
EX ART. 77 CPC DI N. SPA l'avv. PARIGI ANTONIO, oggi sostituito dall'avv.
Cosimo Paoletti Perini

Per ELISABETTA V/ l'avv. Enzo Casetti
Per GIANLUCA F nessuno compare;
Per MARIA F(nessuno compare

Il Giudice preliminarmente rileva come nel verbale della precedente udienza per mero errore materiale è stata dichiarata la contumacia della signora E. invece regolarmente costituita, pertanto dispone la revoca della dichiarazione di contumacia relativa alla stessa

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

L'avv. Paoletti Perini conclude come da comparsa conclusione già deposita in cancelleria

L'Avv. Casetti conclude come da comparsa di costituzione depositata e precisa che il giudice di pace di primo grado ha sospeso la causa e quindi nessuna spesa richiesta dalla A' è maturata; sulle spese si rimette al Giudice;

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice
dott. Ada Raffaella Mazzarelli





**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO**

Unica CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ada Raffaella Mazzarelli ha pronunciato *ex art.* 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II^ Grado iscritta al n. r.g. 1401/2012 promossa da:

**ASS.NI SPA NON IN PROPRIO MA QUALE RAPPR. PROCESSUALE VOLONTARIA
EX ART. 77 CPC DI N. _____, SI _____ (C.F. 00902170018), con il patrocinio dell'avv.
PARIGI ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIA TRAVERSA FIORENTINA n. 10 59100
PRATO presso l'avv. Stefania Mari;**

ATTORE

contro

**ELISABETTA V. _____ (C.F. _____), con il patrocinio dell'avv. ENZO CASETTI, elettivamente
domiciliata in VIALE MONTEGRAPPA 138 59100 PRATO presso avv. CULIVICCHI ROBERTO**

CONVENUTA

**GIANLUCA F. _____ (C.F. _____),
MARIA _____ (C.F. _____)**

CONVENUTI- contumaci

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato _____, ASSICURAZIONI SPA quale rappresentante processuale volontario ex art. 77 c.p.c. della N: _____ St _____ Spa ha interposto appello avverso la sentenza parziale n. 1576/11 emessa dal Giudice di Pace di Prato depositata in data 21.12.2011 non notificata, con la quale in accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva, sollevata da _____ Elisabetta, la _____



Assicurazioni Spa è stata estromessa dal giudizio. A fondamento della spiegata impugnazione l'appellante ha dedotto di aver ricevuto mandato di rappresentanza dalla N. S. Spa in esecuzione della Convenzione Card cui hanno aderito entrambe le compagnie assicurative, pertanto legittimamente la Assicurazioni Spa si è costituita nel giudizio di primo grado come rappresentante sostanziale e processuale della N. S. Spa, a sua volta compagnia assicurativa del responsabile civile del sinistro oggetto del giudizio di primo grado, nei cui confronti la signora V. ha agito ex art. 148 CdA. Tanto premesso l'appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiararsi la propria legittimazione passiva nella qualità di rappresentante processuale volontario della N. S. Spa, con remissione in termini in merito alle richieste istruttorie già formulate nella comparsa di costituzione in primo grado ed annullamento degli atti processuali e sostanziali compiuti nel medesimo processo; con condanna della appellata alla restituzione delle somme eventualmente pagate dalla A. Assicurazioni in esecuzione della sentenza definitiva di primo grado prima della pubblicazione della sentenza di accoglimento del presente appello.

Si è costituita l'appellata E. V. con comparsa in cui ha rilevato come l'appellante nel giudizio dinanzi al Giudice di Pacesi sia costituita anche in proprio e non soltanto nella qualità di mandataria della N. S. Spa. Si : spa, in tal modo partecipando al giudizio pur non essendo stata evocata nello stesso, in quanto parte attrice non ha agito nei confronti della medesima ex art. 149 CdA; la convenuta ha eccepito altresì la violazione dell'art. 81 c.p.c. in assenza di una procura speciale ma di un atto qualificato come mandato irrevocabile di rappresentanza radicato sulla convenzione Card priva di valore normativo e di rilevanza nei rapporti con i terzi. La convenuta ha concluso quindi per il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della pronuncia gravata.

Non si sono costituiti i convenuti F. Maria e F. Gianluca, pur ritualmente citati, pertanto all'udienza del 27.11.2012 ne è stata dichiarata la contumacia.

L'appello non è meritevole di accoglimento.

Nel giudizio di primo grado, l'attrice- odierna appellata- E. V. ha proposto azione di risarcimento dei danni riportati dalla propria autovettura a seguito di sinistro stradale nei confronti oltre che del conducente dell'altro veicolo coinvolto, anche nei confronti del proprietario dello stesso e della Compagnia di assicurazione di quest'ultimo, agendo quindi ex art. 148 C.d.A.

L'appellante, la quale è altresì la compagnia con cui è assicurato il veicolo di proprietà della V. si è costituita nel predetto giudizio "in proprio e quale mandataria ex art. 1 bis Convenzione Card 2011 della N. S. Spa" come testualmente indicato in comparsa di costituzione e quindi in una duplice veste, spiegando pertanto in un unico atto un anomalo



intervento volontario, nonostante l'attrice abbia optato per l'azione ordinaria ex art. 148 c.d.a nei confronti del responsabile civile e del suo assicuratore e non per l'azione diretta nei confronti del proprio assicuratore. Tale intervento volontario non rinviene alcuna previsione nella normativa specifica di settore rappresentata dal Codice delle Assicurazioni e difetta altresì dei presupposti ex artt. 100 e 105 c.p.c., non rinvenendosi alcun interesse dell'assicuratore del danneggiato alla soccombenza del proprio assicurato di fronte al responsabile civile evocato in giudizio.

Per quanto attiene poi agli accordi intervenuti fra gli assicuratori e cristallizzati nella Convenzione Card del 2011 indicata dalla A. Assicurazioni, trattasi di atto di natura privatistica, priva di efficacia esterna nei confronti dei terzi ed inidoneo pertanto a legittimare l'esercizio in giudizio di diritti altrui al di fuori dei casi e dei modi consentiti per legge. La appellante inoltre non risulta munita di valida ed efficace procura speciale che le consenta ex art. 77 c.p.c. di agire in giudizio in nome e per conto della N. S. e Spa, atteso che il documento prodotto e recante l'intestazione "MANDATO IRREVOCABILE DI RAPPRESENTANZA" attribuisce genericamente alla impresa assicuratrice del danneggiato, anche questa genericamente intesa, il potere di agire in nome e per conto o solo per conto dell'impresa che risulti di volta in volta essere assicuratrice del responsabile. E' evidente che tale atto pur nell'autenticazione da parte di un notaio della firma del legale rappresentante della N. S. Spa non ha i requisiti né di forma né di sostanza per essere qualificato come procura suscettibile di produrre un fenomeno di rappresentanza sostanziale che legittimi quella processuale e quindi non si ponga in violazione dell'art. 81 c.p.c.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri di liquidazione di cui al D.M. 140/2012

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza parziale n. 1576/11 emessa dal Giudice di Pace di Prato e depositata in data 21.11.2011;
- 2) condanna la A. Assicurazioni Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese processuali del presente giudizio in favore della convenuta costituita E. V., che si liquidano in € 1200,00 per competenze di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.



Prato, 6/06/2013

Il Giudice
dott. Ada Raffaella Mazzarelli

Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.

Firmato Da: MAZZARELLI ADA RAFFAELLA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: edacddb9e378775

Tribunale di Prato R.G. \$\$numero_ruolo\$\$ / \$\$anno_ruolo\$\$

pagina 5 di 5

